

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **219/1986** (ECLI:IT:COST:1986:219)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **25/06/1986**; Decisione del **09/07/1986**

Deposito del **24/07/1986**; Pubblicazione in G. U. **01/08/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12566**

Atti decisi:

N. 219

ORDINANZA 9 LUGLIO 1986

Deposito in cancelleria: 24 luglio 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38/1 s.s. del 1 agosto 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. SPAGNOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248

all. F (Testo delle leggi sui lavori pubblici) e 142 R.D. 8 maggio 1904, n. 368 (Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione all'art. 25 cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dal Pretore di Susa nel procedimento penale a carico di Bonaudo Flavio iscritta al n. 515 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 18 serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Susa dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F e 142 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, concernente contravvenzioni a disposizioni in materia di opere pubbliche e di bonifiche: il primo, in quanto commina "multe" oltre che "pene di polizia" (ora convertite in pene dell'arresto e dell'ammenda, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601); il secondo, in quanto prevede - per le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del medesimo decreto - "la pena dell'arresto fino a giorni cinque" (e dell'ammenda non superiore a lire 20.000), laddove ai sensi dell'art. 25 c.p. la pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che nella predetta ordinanza manca la benché minima motivazione circa la rilevanza della questione sollevata ed è omessa ogni indicazione circa la fattispecie oggetto del giudizio principale; che carente si appalesa altresì la motivazione relativa alla non manifesta infondatezza della questione medesima, la quale è solo apoditticamente affermata;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F e 142 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Susa con ordinanza del 27 novembre 1984 (r.o. 515/85).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.